



Roma, 02/05/2012

Ufficio: DIR  
Protocollo: 201200003416/AG  
Oggetto: **Conferenza Stato-Regioni** - accordo sul nuovo sistema di formazione continua in medicina  
Circolare n. 7948  
SS  
AFP 2  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Conferenza Stato-Regioni***  
***raggiunto l'accordo sul nuovo sistema di formazione continua in medicina***

In data 19 aprile 2012, in sede di Conferenza Stato – Regioni, è stato raggiunto l'accordo sul nuovo sistema di formazione continua in medicina (cfr. all. 1), che regola l'accreditamento dei provider, i crediti formativi 2011-2013, gli obiettivi formativi e disciplina il ruolo degli Ordini professionali.

In attesa della pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale della quale verrà data comunicazione con successiva circolare, si evidenziano di seguito i principali profili di interesse del documento approvato.

#### **Accreditamento dei Provider**

Gli enti accreditanti (Commissione Nazionale per la formazione continua, Regioni, Province autonome) potranno accreditare i provider che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti minimi definiti nelle Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider che costituisce parte integrante dell'accordo. I manuali adottati dalle Regioni e Province Autonome saranno sottoposti alla valutazione di congruità da parte della Commissione Nazionale Ecm. I provider accreditati sia a livello nazionale che regionale/provinciale saranno inseriti nell'Albo Nazionale dei provider curato dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

In via transitoria potranno essere accreditati singoli eventi e progetti formativi aziendali per i soli provider che hanno prodotto formale istanza di accreditamento seguendo le procedure del citato manuale e per non oltre sei mesi dalla data di richiesta di accreditamento.

### **Accreditamento degli Ordini**

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali nonché le rispettive Federazioni nazionali sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione nazionale per la formazione continua. Nel caso gli stessi intendano erogare attività formative residenziali o a distanza rivolte esclusivamente agli operatori sanitari della Regione/Provincia Autonoma in cui insiste la propria sede legale, sottopongono la richiesta di accreditamento alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento.

### **Ruolo degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Federazioni**

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le rispettive Federazioni nazionali hanno il compito della certificazione dei crediti, del monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e possono proporre una propria offerta formativa per l'aggiornamento degli iscritti.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione dei crediti formativi, il Cogeaps trasmetterà l'anagrafe nazionale dei crediti agli Ordini per consentire agli stessi la certificazione dei crediti al termine del triennio formativo.

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le rispettive Federazioni nazionali, in qualità di provider accreditati, potranno erogare corsi ecm su tematiche riguardanti l'etica, la deontologia, la legislazione, l'informatica, l'inglese e la comunicazione senza alcuna limitazione. E' consentito, peraltro, di implementare tale offerta, nel limite massimo del 50%, utilizzando gli obiettivi formativi contenuti nello stesso accordo. L'offerta formativa complessiva, tuttavia, non potrà essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e dovrà consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute.

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le rispettive Federazioni nazionali ricoprono la posizione di auditor del processo di qualità della formazione continua partecipando con propri designati alla costituzione degli Osservatori nazionali e regionali per la qualità della formazione continua.

### **Crediti Ecm 2011-2013**

I crediti formativi dovranno essere quantificati tendenzialmente sulla base degli obiettivi nazionali, regionali, aziendali e individuali.

Per gli anni 2011-2013, ogni professionista della sanità dovrà acquisire 150 crediti sulla base di 50 crediti per ciascun anno (minimo 25, massimo 75). Per tale triennio ogni professionista potrà riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. Unicamente per i professionisti sanitari operanti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui 15 obbligatori.

Si conferma che la documentazione attestante l'attività di tutoraggio per i tirocini obbligatori deve essere trasmessa dall'interessato all'Ordine che provvederà, su

richiesta dello stesso, a rilasciare il relativo certificato e alla trasmissione dei crediti al Cogeaps.

### **Obiettivi formativi**

Nel testo dell'accordo, infine, si riportano (pagg. 12-19) l'elenco di 29 obiettivi formativi, a sua volta suddivisi in tre tipologie:

- obiettivi tecnico professionali: specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;
- obiettivi di processo: finalizzati ad acquisire competenze per il miglioramento di specifici processi di produzione delle attività sanitarie; si rivolgono, pertanto a operatori di un determinato segmento di produzione;
- obiettivi di sistema: finalizzati allo sviluppo di competenze per il miglioramento in generale del sistema sanitario; rivestono carattere interprofessionale e come tali si rivolgono a tutti gli operatori sanitari.

Tali obiettivi, che data la generalità e genericità degli stessi potranno ricomprendere anche gli obiettivi formativi regionali e aziendali, costituiscono aree di riferimento che i provider dovranno utilizzare per l'elaborazione dei propri piani formativi. Il piano formativo dell'operatore (dossier formativo) rappresenterà il prodotto di queste tre tipologie di obiettivi.

Viene ribadito, infine, che:

- fitoterapia, medicina omeopatica, omotossicologia, agopuntura, medicina ayurvedica e medicina antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ecm, alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario e farmacista nell'ambito delle rispettive competenze professionali e potranno essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale;
- per i professionisti sanitari che svolgono anche attività commerciale non sono accreditabili Ecm i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciale che non hanno alcun riferimento a specifiche competenze sanitarie.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1